

CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Provincia di Roma

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 05 DEL 09.03.2011

OGGETTO: Regolamento per la concessione di contributi economici - modifiche

L'anno duemilaundici, il giorno nove del mese di marzo, in Albano Laziale nella Sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Rosa Iovinella.

Alle ore 13,30 il Presidente del Consiglio Massimiliano Borelli assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti. All'appello risultano presenti n. 1 (Borelli) ed assenti n. 29 dei componenti assegnati ed in carica; pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che recita testualmente "Risultato legale il numero dei presenti, il Sindaco dichiara aperta la seduta. In caso contrario, trascorsa un'ora senza che il numero legale sia raggiunto, il Sindaco dichiara la seduta deserta, e la rinvia ad altro giorno. Di ciò viene redatto verbale con la indicazione dei nomi degli intervenuti. In attesa del raggiungimento del numero legale è in facoltà del Sindaco di dar corso alla trattazione delle interrogazioni di cui al successivo art. 48 e seguenti. Non è vietato che nelle sedute nelle quali sia presente un numero di consiglieri minore della metà siano date comunicazioni che non conducano ad alcuna deliberazione e non diano luogo a discussioni", il Presidente del Consiglio, alle ore 14.29, dispone che si proceda ad un nuovo appello.

All'appello risultano presenti n. 18 ed assenti 12 dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

7 til G	ppello fisultario presenti fi. 10	ca asseria 12 dei 66111p	ononii assognati ca	Presenti	Assenti
1.	MARINI	Nicola	Sindaco		"
2.	BORELLI	Massimiliano	Presidente	"	
3.	SEPIO	Gabriele	Consigliere	"	
4.	DI TUCCIO	Domenico	3	"	
5.	CECCONI	Valerio		"	
6.	GUGLIELMO	Marco		"	
7.	PEDUZZI	Roberto		"	
8.	COLINI	Alessio		"	
9.	GUARINO	Vincenzo		"	
10.	SANNIBALE	Fabio			"
11.	ANDREASSI	Luca			"
12.	MAGGI	Massimo		"	
13.	GIORGI	Remo			"
14.	OROCCINI	Aldo		"	
15.	TEDONE	Salvatore		"	
16.	CASSABGI	Nabil		"	
17.	DARGENTO	Mario Giuseppe		"	
18.	VENDITTI	Adriano		"	
19.	SILVESTRONI	Marco			"
20.	FERRARINI	Massimo		"	
21.	GIORGI	Romeo			"
22.	BRUNAMONTI	Daniele			"
23.	GINESTRA	Fabio		"	
24.	ROMA	Domenico			"
25.	ORCIUOLI	Matteo Mauro			"
26.	GAMBUCCI	Umberto		66	
27.	ROVERE	Vincenzo			"
28.	GUGLIELMINO	Giuseppa			"
29.	GASPERINI	llario			"
30.	MOLLICA	Aleardo		"	

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica. Sono nominati scrutatori di seduta i consiglieri: Peduzzi, Maggi, Guglielmino.

In prosecuzione di seduta presenti n. 28 assenti n. 3 (Sannibale, Rovere, Gasperini).

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli assessori: Raffaele Esposito, Cassabgi Fauzi,, Maurizio Sementilli, Claudio Fiorani, Mario Rapisardi, Giuseppe Rossi.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione all'ordine del giorno "Regolamento per la concessione di contributi economici – modifiche"

Seguono agli atti i seguenti interventi dei consiglieri Guarino, Brunamonti, del Segretario Generale,

Intervengono poi i consiglieri Santoro, Oroccini e Silvestroni.

Prende la parola il Segretario Generale, i consiglieri Ginestra e Maggi, nuovamente il Segretario Generale. Segue l'intervento del consigliere Silvestroni, il quale chiede il ritiro del punto all'ordine del giorno.

Interviene il Segretario Generale, il consigliere Peduzzi, ancora il Segretario Generale, quindi i consiglieri Santoro e Colini.

Si allontana, nel frattempo, i consigliere Brunamonti, Giorgi Romeo: **presenti n. 26 assenti n. 5** (Sannibale, Rovere, Gasperini, Brunamonti, Giorgi Romeo).

Quindi il Presidente passa la parola ai consiglieri Ferrarini, Giorgi Remo, al Segretario Generale.

Interviene di nuovo il consigliere Ferrarini, quindi il Segretario Generale.

Il consigliere Silvestroni esprime voto contrario. Intervengono poi i consiglieri Guarino, Oroccini ed Orciuoli il quale chiede il ritiro del punto all'ordine del giorno.

Si allontana il consigliere Ferrarini: **presenti n. 25 assenti n. 6** (Sannibale, Rovere, Gasperini, Brunamonti, Giorgi Romeo, Ferrarini).

Prende la parola il Sindaco, quindi il consigliere Orciuoli il quale dichiara il voto contrario.

Dopodiché, non essendoci ulteriori interventi il Presidente, il Presidente mette in votazione la proposta all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 6 , comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010, prevede il divieto di sponsorizzazione per gli Enti Locali a partire dal 2011;
Visto il parere della Corte dei Conti Sez. Lombardia n. 1075/2010 ed il parere della Corte dei Conti sez. Puglia n. 163/2010 che specificano quali siano le contribuzioni tutt'ora ammesse, distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate, evidenziando che la forma di sostegno all'associazionismo locale deve connotarsi in una modalità alternativa di erogazione di servizio pubblico, con lo svolgimento da parte di altri di una attività propria del Comune in forma sussidiaria, consentendo iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;
Visto che l'art. 118 della Costituzione sancisce un principio fondamentale che sovrintende l'azione dell'Ente Locale e che si sostanzia nella funzione propria dello stesso, favorendo, in quanto Ente esponenziale degli interessi della collettività che rappresenta, "l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
Rilevato che questo Ente è dotato di regolamento per la concessione di contributi di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2004;
Che si reputa necessario, in riferimento al citato art. 6, comma 9 del D.L. 78/10 convertito in L. 122/2010, e nel rispetto dell'art. 118 della Costituzione rendere la regolamentazione più puntuale e descrittiva sia in termini di criteri soggettivi che oggettivi sull'ambito di

applicazione e sui presupposti per la concessione delle forme di sostegno economico in

via sussidiaria:

Visto il parere della Commissione Consiliare permanente nella seduta del 07.03.2011;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso in data 16.02.2011 dal responsabile del Servizio interessato, dott.ssa Mariella Sabadini, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile, espresso in data 17.02.2011 dal responsabile di Ragioneria, rag. Liliana Costantini, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 25 votanti: n. 25 astenuti: nessuno favorevoli: n. 20

contrari n. 5 (Silvestroni, Guglielmino, Ginestra, Roma, Orciuoli).

DELIBERA

Per tutto quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

di modificare il regolamento per la concessione di contributi economici di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2004 in riferimento all'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, secondo il testo allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

Dopodiché, con separata votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 25 votanti: n. 25 astenuti: nessuno favorevoli: n. 20

contrari n. 5 (Silvestroni, Guglielmino, Ginestra, Roma, Orciuoli).

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI in riferimento all' art. 6 comma 9 d.l. 78/2010

ART. 1

Oggetto, finalità e definizioni principali

- 1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del comune di forme di sostegno economiche a soggetti **terzi** operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, **con iniziative, rientranti nei compiti e nelle funzioni del Comune e nell'interesse della collettività** in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 Cost.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e a ottimizzare gli investimenti di risorse economiche in iniziative coinvolgenti soggetti diversi della comunità locale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità e dell' art. 6 comma 9 del d.l. 78/2010.
- 3. Ai fini del presente regolamento:
- a) per forme di sostegno economico o sostegno economici si intendono i contributi e le sovvenzioni assegnate a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'amministrazione, come modalità alternativa di svolgimento di funzioni e servizi pubblici.
- b) per soggetti beneficiari **si intendono le** associazioni e **gli** organismi di aggregazione destinatari delle forme di sostegno, **secondo i criteri stabiliti nel successivo art. 3.**

ART. 2

Riferimenti generali -ambito di applicazione ed esclusioni

- 1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/90 e dell'art. 7, c, 1 della legge 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini **attraverso i** loro organismi aggregativi **secondo processi di sussidiarietà orizzontale** (fermo restando quanto previsto dalle leggi 55/90, art. 7, 659/81, art. 4 e 412/91, art. 22 e ss.mm.ii.).
- 2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante **prestazioni** di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

ART.3

Presupposti per la concessione di forme di sostegno economico e individuazione dei soggetti beneficiari

- 1. L'amministrazione individua periodicamente gli ambiti di attività nei quali ritiene possano essere coinvolti, nello sviluppo delle funzioni amministrative, i cittadini **attraverso** loro forme aggregative (associazioni, comitati, organismi diversamente denominati) e rispetto ai quali possano essere realizzate forme di investimento di risorse economiche significative per l'attuazione del principio di sussidiarietà, qualificandoli come settori di intervento prioritario.
- 2. L'ente concede in via ordinaria sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza/affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tali da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione del principio di sussidiarietà.
- 3. L' Amministrazione individua i seguenti criteri soggettivi ed oggettivi per l' assegnazione di contributi:
- a) Potranno svolgere manifestazioni/attività considerate istituzionali nell' interesse della collettività come modalità alternativa di erogazione di servizio pubblico o svolgimento di funzioni:
- le associazioni riconosciute in ambito nazionale, regionale o provinciale
- le associazioni riconosciute di interesse cittadino attraverso deliberazione di Consiglio comunale
- le associazioni iscritte nell' apposito elenco del Comune che partecipano a bandi pubblici

- le associazioni ufficiali di volontariato e di promozione sociale
- le associazioni facenti parte della Polisportiva comunale generale
- gli enti religiosi presenti nel Comune di Albano Laziale
- gli istituti scolastici con sede nel Comune di Albano Laziale
- altri enti pubblici.
- b) Le attività/manifestazioni, che saranno svolte esclusivamente dalle associazioni di cui al punto a), dovranno avere come oggetto :
- festività civili di carattere nazionale
- festività religiose di carattere nazionale o locale
- eventi a carattere annuale consolidati sul territorio e ricorrenti, da individuare con atto di Giunta come espressione di interesse pubblico locale
- iniziative di solidarietà sociale e di interesse didattico, sportivo, culturale e turistico aventi carattere di sussidiarietà, deliberate da parte della Giunta.
- **4**. La valutazione delle proposte/richieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi , finalizzati a ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico.

ART.4

Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico

- 1. L'amministrazione sollecita periodicamente, in relazione a quanto previsto dall'art. 3 la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso (avviso).
- 2. I soggetti operanti nella comunità locale che intendono ottenere sostegni economici dall'amministrazione per attività riconducibili allo sviluppo in via sussidiaria delle funzioni amministrative presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative e finanziarie, nella quale è precisata anche la richiesta di sostegno economico, motivata da dettagliato piano di fattibilità organizzativa ed economico-finanziaria.
- 3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall'amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatti in misura tale da consentire un' ottimale distribuzione delle risorse disponibili.
- 4. Qualora l'iniziativa intrapresa non prevedesse entrate di alcun genere, il beneficiario dovrà dichiarare espressamente in sede di richiesta, sotto la sua responsabilità, la non sussistenza delle entrate.

ART. 5

Criteri per la concessione di forme di sostegno economico

L'amministrazione valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi degli articoli 3 e 4 con riferimento ai seguenti criteri:

- a) Grado di corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati dall'amministrazione ai sensi del precedente art. 3, c. 1;
- b) Grado di coerenza affinità dell'iniziativa dell'intervento- del progetto con le attività istituzionali dell'amministrazione traduttive delle funzioni amministrative a essa deputate in uno specifico settore di intervento prioritario;
- c) Numero di persone interessate all'attività;
- d) Durata dell'attività;
- e) Autonomia organizzativa (capacità gestionale nella realizzazione delle attività e dei progetti, disponibilità di spazi e attrezzatura proprie);
- f) Piano pubblicitario e visibilità dell'iniziativa;
- 2. Al fine di definire una valutazione ottimale, l'ente può attribuire ai criteri dei punteggi, che saranno resi noti **nello** specifico avviso.
- 3. Qualora le proposte presentino profili analoghi o, punteggi identici, è data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di persone interessate e di durata all'attività.
- 4. Alcuna forma di sostegno economico verrà concessa ai soggetti beneficiari di precedenti interventi non rendicontati ed approvati.

ART. 6

Formalizzazione della concessione di forme di sostegno economico

- 1. L'amministrazione formalizza la concessione delle forme di sostegno economico ai soggetti interessati con specifico provvedimento, nelle quali sono individuati:
- a) Il soggetto destinatario;
- b) L'ammontare del sostegno economico;
- c) L'attività svolta dal soggetto per la quale è previsto il sostegno economico.
- 2. Il provvedimento di cui al c. 1 è adeguatamente motivato, anche per la relazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, con riferimento alle ragioni che hanno indotto l'amministrazione a concedere la forma di sostegno economico.

ART. 7

Modalità di erogazione del contributo

- 1. In caso di specifica richiesta, potrà essere erogata una prima tranche del contributo assegnato, pari al 50% dello stesso. In casi eccezionali, dietro fondata e motivata richiesta, potrà essere anticipato il 70% della somma assegnata. Qualora, per qualsiasi motivo, l'iniziativa economicamente sostenuta non avesse luogo, il beneficiario del contributo è tenuto a restituire l'intera somma anticipata entro il 15 gg. dalla comunicazione degli uffici competenti. Qualora questo non avvenisse, si procederà d'ufficio al recupero coattivo delle somme indebitamente incamerate dal beneficiario.
- 2. il saldo del contributo assegnato verrà al termine dell'iniziativa per cui è stato concesso, dietro presentazione da parte del beneficiario, di regolare rendiconto autocertificato delle spese e delle entrate, nelle forme fiscali coerenti con la personalità giuridica del beneficiario stesso.
- 3. il contributo non potrà superare il 70% delle spese sostenute, e in nessun caso potrà essere superiore alla differenza fra i costi e gli eventuali ricavi.
- 4. l'amministrazione verifica:
- a) Che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
- b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.
- 5. l'amministrazione verifica, complessivamente e in relazioni ai simboli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnata.

ART. 8

Condizioni generali

- 1. il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che ci costituisce fra i destinatari del contributo e soggetti terzi.
- 2. il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato il contributo.
- 3. il beneficiario del contributo, in conformità con le veggenti leggi in materia di fiscale e finanziaria, in materia di sicurezza dello spettacolo e di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione all'accesso alle iniziative dei portatori di handicap, nonché con tutte le norme vigenti che regalano l'attività per cui è stato concesso il contributo.
- 4. i soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare nei manifesti e in ogni strumento o canale informativo relativo all'iniziativa sostenuta, che essa si è svolta con il concorso dell'Amministrazione.

ART.9

Posizioni generali di rinvio e disposizioni finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti.
- 2. il presente regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione approvata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to Massimiliano Borelli

II SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Rosa Iovinella

Lì 30 marzo 2011

D . II	1 - 121	•			. 111 . 11				
LIANIA CHACTACA	dalinaraziona	NIIANA AAA	בו בזבודותו וו	niinniicaziond	all albo	nrataria r	AP ALLINAIAL	alorni	CONCACLIFILE
Della suestesa	uciinci azione	VICIE OUG	II II IIZIALA IA	DUDDIIGAZIOLIG	all albu	DICIONOL	cı uullulu	uioiiii i	COHOCCURY.

IL MESSO COMUNALE F.to Romolo Priori

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo:	pretorio dalal
è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'ar 18.08.2000;	t. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del
si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stat	to presentato alcun reclamo.
Addì	II Responsabile Organi Istituzionali f.to dott.ssa Silvia De Angelis

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, lì 30 marzo 2011

F.to l'incaricato Marina Moroni